PRESENTATORE TERESA VALUEBONA Nº37
3388320929 h. 13, 12

XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE VENEZIA 9-11 Ottobre 2014

Mozione presentata dagli avvocati

Addessi Angelica, Bonanno Cristina, Cappelli Silvia, Fargnoli Daniela, Girardi Giampaolo, Morgigni Bianca, Palazzetti Valentina, Pezzali Paola, Ranalli Katia, Ruggiero Valentina, Tamburro Cristina, Vallebona Teresa

MOZIONE PER LA MODIFICA DELL'ART. 153 C.P.C.

Premesso che

- L'art. 153, co. 2, c.p.c. stabilisce: "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma."
- La maggior parte degli atti processuali riferibili alla parte sono compiuti dal difensore che la rappresenta sicché gli impedimenti fattuali non imputabili del difensore hanno indubbio rilievo quali cause di remissione in termini della parte decaduta dall'esercizio del potere processuale.
- La non imputabilità degli impedimenti fattuali del difensore deve essere valutata alla stregua del canone di diligenza proprio del professionista.
- La diligenza del professionista comprende senz'altro il dovere di organizzare la propria attività professionale in modo da evitare errori ed omissioni, anche attraverso l'organizzazione dei collaboratori e l'utilizzo del potere di delega ad hoc ad altri colleghi per il compimento di singoli atti.
- In particolare l'art. 14, co. 2, L. 247/2012 ha semplificato le formalità richieste per le sostituzioni in udienza consentendo all'avvocato di farsi sostituire "con incarico anche verbale".
- Tuttavia la sostituzione in udienza, al contrario di altre attività prevalentemente esecutive, presuppone la conoscenza del processo da parte del sostituto e pertanto non è sempre compatibile con la miglior tutela dell'interesse del cliente e dunque con il rispetto dell'art. 24 Costituzione.
- Per altro verso la regola di diligenza del difensore è bensì modellata su un elevato standard professionale, e tuttavia essa trova un limite nel rilievo costituzionale dei diritti individuali e familiari della persona.
- In particolare l'art. 32 e l'art. 2 garantiscono il diritto costituzionale alla salute, mentre gli artt. 29, 30 e 31 tutelano la famiglia e promuovono l'adempimento degli obblighi genitoriali.
- Ne discende che la diligenza del professionista deve necessariamente comprendere la considerazione della sfera individuale e familiare dello stesso, con conseguente inammissibilità di una valutazione dell'obbligo di diligenza stesso

- che imponga sacrificio della salute ovvero degli obblighi parentali.
- Pertanto appare opportuno e necessario che le ipotesi di malattia grave, imprevista od improvvisa del difensore, dei suoi ascendenti e discendenti, nonché
 delle persone con lui effettivamente conviventi, debitamente comprovate secondo le regole dell'art. 294 c.p.c., siano espressamente contemplate dal legislatore quali cause non imputabili di assenza del difensore dall'udienza con
 conseguente remissione in termini.

CHIEDONO

Che all'art. 153 c.p.c. sia aggiunto il seguente comma 3: "La grave, imprevista od improvvisa malattia del difensore, dei suoi ascendenti e discendenti, nonché delle persone con lui effettivamente conviventi, costituisce causa non imputabile di assenza del difensore all'udienza."